



SENTENZA N. 250/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Eugenio MUSUMECI

Presidente

Rossella CASSANETI

Giudice

Alessandra MOLINA

Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio ad **istanza di parte** iscritto al n° **74142** del registro di segreteria, in riassunzione *ex art. 17 c.g.c.*, promosso nell'interesse di **A.N.M. S.p.A. - Azienda Napoletana Mobilità** (codice fiscale 06937950639), in persona dell'amministratore unico *pro tempore* Nicola Pascale, con sede a Napoli in via Giambattista Marino n° 1, elettivamente domiciliata a Napoli in via Andrea d'Isernia n° 16 presso lo studio dell'avv. Pierluigi Rispoli, che la rappresenta e difende in virtù di giusta procura generale *ad lites* per notaio Luigi Pomponio del 03.08.2020, rep. n. 9111, raccolta n. 2701, registrato presso DPI di Napoli al n. 27240, PEC: pierluigirispoli@avvocatinapoli.legalmail.it, a cui inviare comunicazioni

Contro

AdER - Agenzia delle Entrate - Riscossione (codice fiscale 13756881002), in persona del presidente *pro tempore*

E con l'intervento della

Procura regionale della Corte dei Conti presso questa Sezione in persona del Procuratore regionale *pro tempore*, domiciliato presso la sede a Napoli in via di Piedigrotta n° 63 - PEC: campania.procura@corteconticert.it;

VISTI il ricorso introduttivo e gli altri atti del giudizio;

UDITI nella pubblica udienza del 28 marzo 2024, svoltasi con l'assistenza del segretario Francesco Fiordoro, la relatrice Alessandra Molina, l'avv. Pierluigi Rispoli per la ricorrente, nonché il S.P.G. Flavia Del Grosso per la Procura regionale; nessuno è comparso per l'AdER.

FATTO

1. Con ricorso depositato il 16 novembre 2023 l'Azienda Napoletana Mobilità s.p.a. (in sigla: ANM) chiedeva di accertare l'inadempimento contrattuale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (in sigla: AdER) per il mancato introito della somma di 139,10 euro iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Veronica Ascione e, per l'effetto, di condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, della predetta somma, oltre alla maggiorazione del 10% per ogni semestre di ritardo a decorrere dalla notifica della ordinanza - ingiunzione (21 maggio 2010) alla data della trasmissione del ruolo del concessionario (17 ottobre 2013), il tutto per 232,27 euro ed interessi moratori (o in subordine legali), con l'ulteriore condanna accessoria dello stesso concessionario, ai sensi dell'art. 1226 cc., al risarcimento del danno da immagine da liquidarsi in via equitativa, nonché al pagamento delle spese giudiziali.

Più nello specifico parte ricorrente, titolare del servizio di trasporto pubblico locale per il Comune di Napoli, rappresentava di aver contestato all'Ascione di viaggiare su un mezzo di trasporto dell'ANM senza possedere il necessario titolo di viaggio e di aver così irrogato la relativa sanzione. Poi, non essendo stata pagata tale sanzione, l'ANM provvedeva dapprima a notificare ordinanza – ingiunzione e poi, il 17 ottobre 2013, ad iscrivere a ruolo la somma dovuta, maggiorata *ex art. 27 L. n. 689/81*, trasmettendo la minuta del ruolo ad Equitalia Sud s.p.a., all'epoca concessionario *ex lege* per la riscossione coattiva del credito, a cui era poi succeduta a titolo universale l'AdER.

Accadeva però che quest'ultima non provvedeva a notificare al contravventore alcuna cartella di pagamento, né a notificare atti interruttivi della prescrizione, determinando così lo spirare del termine quinquennale di prescrizione, come accertato nell'ambito del giudizio di opposizione *ex art. 615 c.p.c.* incardinato dalla contribuente dinanzi al giudice di pace di Napoli e contraddistinto nel registro generale con il n° 34266/2014, nonché conclusosi con la sentenza n° 7760/2015 di accoglimento dell'opposizione stessa.

Pertanto l'ANM conveniva in giudizio il concessionario della riscossione innanzi al giudice di pace di Napoli, il quale accoglieva la domanda di risarcimento con sentenza n° 7218/2021; avverso quest'ultima proponeva appello l'AdER, eccependo in via principale il difetto di giurisdizione del G.O. in favore della Corte dei conti. Quindi il tribunale di Napoli, con sentenza n° 7562/2023 depositata il 20 luglio

di quello stesso anno dichiarava il difetto di giurisdizione del G.O.

adito in favore della Corte dei Conti sulla domanda attorea.

Tanto premesso, con il ricorso in epigrafe, l'ANM riassumeva il

giudizio innanzi a questa Corte ai sensi dell'art. 17 c.g.c.. Più in

particolare riteneva sussistente la propria legittimazione attiva a

proporre il presente giudizio ad istanza di parte, ai sensi dell'art. 172

lettera d) c.g.c., richiamando al riguardo anche l'orientamento del

giudice contabile. In via gradata, per il caso in cui si dovesse ritenere il

contenzioso quale giudizio avente ad oggetto la responsabilità

amministrativa dell'AdER ai fini del riconoscimento risarcitorio di un

danno erariale, precisava di aver notificato il ricorso anche al

Procuratore regionale presso questa Sezione, a valere quale denuncia

da parte del soggetto danneggiato.

Nel merito l'ANM precisava che, nel caso di specie, la sequenza

fattuale evidenzerebbe l'esclusiva colpevole condotta del

concessionario per l'intervenuta prescrizione del diritto di credito. E

l'inadempimento dell'AdER, nella riscossione del credito vantato

dall'ANM, risulterebbe accertato con sentenza del giudice di pace di

Napoli n° 7760/2015 e sarebbe, pertanto, non contestabile.

Eccepiva infine che il concessionario convenuto avrebbe arrecato

all'ANM stessa non soltanto un danno patrimoniale, ma anche un

grave danno lesivo per l'immagine della stessa, come risulterebbe da

numerosi articoli di giornale e da servizi televisivi.

2. Con memoria del 20.11.2023 la Procura erariale interveniva *ex art.*

175 c.g.c. osservando, in via preliminare, come la fattispecie rientrasse nella giurisdizione contabile stante la *vis expansiva* del disposto di cui all'art. 103 comma 2 della Costituzione. Con riferimento invece alla riconducibilità della stessa entro i confini del rimedio residuale atipico del ricorso ad istanza di parte, *ex art.* 172 lettera d) del c.g.c., riteneva che, pur essendo documentalmente comprovata dalla pregressa pronuncia giudiziale la definitiva dispersione della ragioni creditorie per causa imputabile al concessionario, la natura eminentemente risarcitoria del *petitum* proposto impedirebbe di riqualificare l'intera azione promossa dall'ANM come di mero accertamento dei rapporti dare/avere tra ente e concessionario della riscossione, con conseguente ammissibilità della stessa limitatamente alla parte in cui si chiede di accertare la definitiva dispersione delle ragioni creditorie per inadempimento dell'AdER e, invece, rimanendo inammissibile la domanda risarcitoria e quella per il danno all'immagine.

3. L'AdER, pur avendo ricevuto il 22 novembre 2023 tramite PEC regolare notifica dell'atto di riassunzione e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, non si costituiva dinanzi a questa Sezione.

4. Il 28 marzo 2024 veniva depositata dall'ANM dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse alla prosecuzione del giudizio e di rinuncia agli atti di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 306 c.p.c., con conseguente richiesta di estinzione del processo.

5. All'udienza del 28 marzo 2024, udita la relatrice, veniva preso atto della contumacia dell'AdER, non costituitasi in giudizio. L'avv. Rispoli

confermava la dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio e l'istanza di estinzione di quest'ultimo; mentre il rappresentante della Procura regionale non muoveva alcuna obiezione a tal proposito. Su tali presupposti la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha ad oggetto il ricorso in riassunzione instaurato dall'ANM nei confronti dell'AdER per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale, con conseguente condanna del predetto concessionario, per il mancato introito di una somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché per l'asserito danno all'immagine da questi cagionato all'ANM.

2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'AdER, nei cui confronti l'ANM ha comprovato la valida notificazione dell'atto di riproposizione del giudizio dinanzi a questa Corte e del pedissequo decreto di fissazione dell'odierna udienza.

3. Come già ampiamente statuito dalla Sezione con riferimento a fattispecie identiche (cfr. *ex plurimis*, sent. n. 706/2023, n. 172, 173 e 174/2024), il presente giudizio rientra nella previsione dell'art. 172, lett. d), c.g.c., con conseguente sussistenza sia della giurisdizione di questa Corte, sia della legittimazione ad agire di ANM.

Ciò premesso, in presenza della dichiarazione di ANM di rinuncia agli atti del giudizio, quest'ultimo va dichiarato estinto *ex art. 110 c.g.c.*. In proposito deve osservarsi che la rinuncia in questione può esser fatta in ogni stato e grado del processo e che essa produce i propri effetti

soltanto dopo l'accettazione di controparte nelle "debite forme", ossia non deve contenere riserve o condizioni e dev'essere fatta "dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti". Ciò in quanto la rinuncia "non rappresenta [...] un diritto potestativo, idoneo a produrre l'effetto estintivo del rapporto processuale al sol manifestarsi della volontà del relativo titolare, [bensì] occorre una scelta condivisa, un vero e proprio 'negozio processuale' con effetti estintivi" (Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n° 381/2022).

Nel caso di specie, quand'anche il predetto art. 110 c.g.c. venga interpretato nel senso di reputare necessaria l'accettazione della parte costituita la quale abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, la contumacia dell'AdER fa venir meno la necessità non soltanto dell'accettazione stessa (Cass. n° 6850/2011), ma anche della notificazione della dichiarazione di rinuncia al convenuto (Cass. n° 1168/1995), con conseguente sussistenza dei presupposti per l'estinzione del giudizio.

4. L'art. 110, comma 7, c.g.c. prevede altresì che la declaratoria di estinzione del processo non dia luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, dichiara:

- la contumacia dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione;

